

Regolamento interno

per l'attuazione del diritto di accesso a dati, atti e documenti

detenuti dalla Società AISA IMPIANTI S.p.A., ai sensi dell'art. 5 Dlgs. n.

33/2013, come riformato dal Dlgs. n. 97/2016

*

Art. 1 Oggetto. Il presente regolamento è finalizzato ad attuare e disciplinare la libertà di accesso di chiunque a dati, atti e documenti detenuti dalla Società, garantita attraverso l'accesso civico generalizzato ai sensi degli artt. 2 e 5 comma secondo del Dlgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Art. 2 Legittimazione. L'accesso civico può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivazione, nel rispetto delle previsioni delle norme di legge, delle altre fonti dalle medesime richiamate e delle norme interne di cui al presente regolamento.

Art. 3 Modalità di trasmissione dell'istanza. L'istanza di accesso deve essere corredata di fotocopia conforme all'originale di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza stessa, deve essere debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa. Le modalità di trasmissione sono le seguenti: posta raccomandata, oppure consegna diretta all'ufficio protocollo di AISA IMPIANTI S.p.A., via vicinale dei mori, 52100 Arezzo, oppure per via telematica mediante posta elettronica semplice o certificata, ad uno dei seguenti indirizzi email: malatesti.grazia@aisaimpianti.it, aisaimpianti@pec.it.

L'istanza deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della

corruzione.

Art. 4 Contenuto dell'istanza. Ogni richiesta di accesso deve identificare i dati, le informazioni, gli atti o i documenti che si desidera richiedere.

Possono essere richiesti esclusivamente documenti, dati e informazioni in possesso della Società, così come già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti. La Società non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso, né a rielaborare informazioni in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso.

Non sono ammesse richieste generiche, vaghe, massive, generalizzate, meramente esplorative o manifestamente irragionevoli.

Art. 5 Dati, atti e documenti già pubblicati. Qualora la richiesta riguardi dati, atti o documenti già pubblicati sul web, al richiedente sarà indicato il relativo link.

Art. 6 Rimborso del costo di accesso. A titolo di rimborso del costo di accesso, comprensivo del supporto cartaceo o digitale e del costo del personale impiegato per il reperimento in archivio della documentazione e la collazione di copie, è stabilito:

- un importo di fotocopie documenti pari a € 1,00 per ogni pagina fotocopiata, comunque con addebito minimo di € 10,00;
- un importo di scansione documenti pari a € 0,50 per ogni pagina scannerizzata, comunque con addebito minimo di € 10,00;
- un ulteriore importo di € 5,00 per copia documenti su supporto informatico (CD), se richiesta;
- qualora venga richiesto l'invio postale della documentazione, l'ulteriore costo di

spedizione con raccomandata a/r.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione quantificherà ed indicherà al richiedente l'accesso il rimborso dovuto per i titoli sopra indicati, unitamente alle modalità di pagamento dello stesso; alla richiesta di accesso sarà dato seguito ad avvenuto pagamento del rimborso.

Art. 7 Comunicazione ai controinteressati. Laddove l'istanza di accesso possa incidere sugli interessi di eventuali controinteressati, con riferimento alla protezione dei dati personali, della libertà e segretezza della corrispondenza, di interessi di carattere economico o commerciale (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore, i segreti commerciali), la Società darà comunicazione ai medesimi mediante invio di copia dell'istanza a mezzo posta raccomandata a/r o, quando possibile, mediante pec. Il soggetto controinteressato avrà facoltà di far pervenire alla Società, anche per via telematica, una eventuale motivata opposizione alla richiesta di accesso, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Decorso il termine di 10 giorni, la Società provvederà, comunque, sulla richiesta di accesso.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta quando l'istanza riguarda dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del Dlgs. n. 33/2013.

Art. 8 Termini per la conclusione del procedimento. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione motivata dell'esito al richiedente e agli eventuali

controinteressati. Tali termini sono sospesi fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato di cui al precedente art. 7.

Art. 9 Esclusioni. Fermo il disposto di cui all'art. 5-bis comma 2 del Dlgs. n. 33/2013, ai sensi del quale “ .. 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.”, l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2 decr. cit., non è ammesso nel caso in cui l'ostensione del dato, atto o documento comporti il pregiudizio del *know-how* specifico dell'impresa e relativo a dati inerenti ricerche, prove, nonché informazioni interne aziendali, esperienze tecnico industriali anche organizzative e gestionali, che debbano rimanere segrete a tutela dell'interesse al buon andamento dell'azienda.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non è ammesso l'accesso alla corrispondenza, alle relazioni interne, alla documentazione sottesa all'ottenimento di certificazioni di qualità, licenze, concessioni, autorizzazioni, accreditamenti istituzionali, alla documentazione dell'attività negoziale posta in essere dalla società, alla documentazione relativa e contenziosi e procedimenti giudiziari, ai verbali alle delibere e alle determinazioni degli organi di amministrazione e controllo la cui pubblicazione non sia

obbligatoria per legge, e a tutti i dati, atti e documenti la cui diffusione rappresenti pregiudizio agli interessi privati tutelati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs 33/2013, in materia di informazione ambientale si applicano altresì le esclusioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs 19/08/2005 n. 195.

Art. 10 Applicazione. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14.04.2017, ed è applicabile a tutte le richieste di accesso generalizzato ricevute a far data dal 20.04.2017 in quanto non derogato da norma di rango superiore; viene pubblicato nel sito web istituzionale della Società.

Arezzo, li 14.04.2017

Prot. n° 1892

AISA IMPIANTI S.p.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Marzio Lasagni)



